

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Del personale dipendente dell'Agenzia LAORE Sardegna
2011 parte economica

PREMESSO CHE

- Il 24 marzo 2009 è stato sottoscritto il CCI dell'Agenzia LAORE Sardegna per la parte normativa che ha sostituito gli accordi firmati in data 10 luglio 2007, 30 gennaio 2008 e 11 settembre 2008.
- Il 26 novembre 2009 è stato sottoscritto il CCI dell'Agenzia LAORE, 2009 parte economica e sistema di valutazione;
- Il 26 marzo 2010 è stato sottoscritto il CCI dell'Agenzia LAORE 2009 parte economica e sistema di valutazione, recante modificazioni al CCI sottoscritto il 26 novembre 2009;
- Il 23 marzo 2011 è stato sottoscritto il CCI dell'Agenzia LAORE Sardegna 2010, parte economica, che ha modificato il CCI, parte economica, sottoscritto in data 26 novembre 2009, e inserito l'articolo 12 bis e il comma 2 bis dell'art. 13 del CCI, parte normativa, sottoscritto in data 24 marzo 2009, relativamente all'erogazione buoni pasto e costituzione gruppi di lavoro.
- il presente accordo quantifica il fondo per la retribuzione di posizione e di rendimento per l'anno 2011 e, pertanto, modifica il CCI, parte economica, sottoscritto in data 26 novembre 2009 e succ. mod.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata del contratto

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Agenzia LAORE Sardegna.
2. Gli effetti giuridici dell'accordo decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.
3. Il presente accordo, salvo modifiche o nuove disposizioni del CCRL nonché diverse decorrenze previste nel presente accordo, mantiene la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto integrativo.

Art. 2 - Fondo per la retribuzione di posizione

1. L'ammontare delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione dell'Agenzia LAORE Sardegna, per l'anno 2011, è determinata in euro 780.000,00.

Art. 3 - Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Si dà atto che le risorse che possono essere destinate alla retribuzione di rendimento nell'anno 2011 ammontano complessivamente a euro 942.605,45.

Art. 4 - Procedura per l'erogazione della retribuzione di rendimento

1. Per l'anno 2011 la retribuzione di rendimento, nella misura del 60%, verrà liquidata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, sulla base della valutazione della prestazione collettiva;
2. la restante parte, equivalente alla misura del 40%, verrà liquidata entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, sulla base della valutazione della prestazione individuale.

Art. 5 - Erogazione della retribuzione di rendimento

Si dà atto che per le assenze per malattia, con decorrenza dal primo settembre 2011, sarà applicata la disposizione prevista dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 16/2011.

RSU

FENDRESS-SAFOR

SAF

FEDRO

SADIRS-UGL

UIL

CISL

CGIL

LAORE SARDEGNA